



**CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE**  
DELIBERAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI  
CO.RE.COM.-Molise

Verbale n.15

Adunanza del 19 maggio 2017

Oggetto: OGGETTO: CONTESTAZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ MEDIA E SERVIZI S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE "MOLISETV") PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 38, COMMA 9, DEL D.LGS. N. 177/2005. CONT. N. 05 Anno 2017. DETERMINAZIONI.

L'anno duemiladiciassette (2017) il giorno diciannove (19) del mese di maggio (05) nella sede di Via Colitto, 7- Campobasso, si è riunito il CO.RE.COM., alla presenza dei Signori:

Deliberazione n°35/2017

Nominativo	Carica	Presente	Assente
Avv. Andrea LATESSA	Presidente		
Avv. Giuseppe MILETI	Vice presidente		
Dott. Vincenzo CIMINO	Componente		

Verbalizza il Direttore del Servizio Dr.ssa Angela Aufiero;

**IL COMITATO CORECOM**

VISTA la legge regionale 26 agosto 2002, n. 18, recante "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della Radiotelevisione”*, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*;

VISTO il decreto del Ministero delle poste e delle comunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581.

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n.120, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 14 dicembre 2011 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Molise contenente la delega al Co.re.com. Molise all'esercizio della funzione di *“Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali”*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014 con la quale è stato approvato il *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”*;

PREMESSO che il Comitato nella seduta del 14 febbraio 2017, dall'esame della relazione dell'Università degli Studi del Molise prot. n. 1725/17 del 13 febbraio 2017, dalla verifica dell'affollamento pubblicitario orario di cui alle ore oggetto della contestazione di che trattasi, ha ritenuto che vi sia a carico di codesta emittente televisiva la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio per quanto di seguito specificato;

CHE in particolare il Comitato, in considerazione dei limiti di affollamento pubblicitario disposti dal comma 9 dell'art. 38 del d.lgs. 177/05, in forza del quale: *“La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora*

antecedente o successiva”, ha ritenuto sussistente la violazione dell’articolo sopra citato a seguito del superamento delle soglie di affollamento previste dalla normativa<sup>1</sup> nelle seguenti date e fasce orarie:

1. Data: 24/11/2016

Fascia oraria: 7-8

Dato affollamento orario: 00:17:14

Percentuale affollamento orario: 28,72%

2. Data: 21/11/2016

Fascia oraria: 19-20

Dato affollamento orario: 00:16:39

Percentuale affollamento orario: 27,75%

3. Data: 23/11/2016

Fascia oraria: 19-20

Dato affollamento orario: 00:16:43

Percentuale affollamento orario: 27,86%

4. Data: 24/11/2016

Fascia oraria: 19-20

Dato affollamento orario: 00:16:45

Percentuale affollamento orario: 27,92%

5. Data: 26/11/2016

Fascia oraria: 19-20

Dato affollamento orario: 00:16:45

Percentuale affollamento orario: 27,92%

PREMESSO che il Comitato – Co.re.Com. nella seduta del 14 febbraio 2017 ha dato mandato alla struttura amministrativa di avviare il procedimento di contestazione;

CHE in data 15/02/2017, con nota PEC prot. n. 1847, il Servizio ha notificato la contestazione dell’infrazione;

DATO ATTO che la Società in oggetto non ha fatto pervenire a questo Comitato giustificazioni, scritti difensivi e documenti, né richiesta di audizione;

<sup>1</sup> In considerazione della prassi seguita dalla maggior parte dei concessionari di pubblicità consistente nell’inserimento di *frames* neri tra uno spot e l’altro, l’Agcom ha ritenuto ragionevole l’adozione di una tolleranza pari a 10/25 di secondo per ogni spot trasmesso o per ogni evento ad esso assimilabile da detrarre ai fini del relativo calcolo (TAR Lazio sez. III ter n. 10993 del 19 dicembre 2013). Nei valori riportati si è già proceduto ad effettuare tale sottrazione.

TENUTO CONTO che in materia di limiti di affollamento pubblicitario l'art. 38 al comma 9 del d.lgs. 177/05 stabilisce che "La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva";

RILEVATO, a seguito di un approfondimento istruttorio, che nel calcolo dell'affollamento pubblicitario erano stati considerati anche messaggi di autopromozione della medesima emittente televisiva, i quali invece non possono essere ricompresi nel calcolo dell'affollamento pubblicitario ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 6, del TUSMAR;


RITENUTO, pertanto che nelle date e nelle fasce orarie come dettagliatamente sopra riportate relative al servizio di media audiovisivo in ambito locale Molisetv come in premessa specificato non vi sia la sussistenza di una condotta rilevante in relazione alla disposizione contenuta nel comma 9 dell'art. 38 del d.lgs.177/05;

TANTO PREMESSO, PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE

#### UNANIME DELIBERA

1. di proporre all'Agcom l'archiviazione del procedimento in oggetto;
2. di notificare il presente atto all'Agcom;
3. di trasmettere all'Agcom, altresì, copia del fascicolo amministrativo e del materiale oggetto di contestazione;
4. di pubblicare il presente atto sul sito web del Corecom Molise;
5. di notificare il presente atto alla Società interessata.

Il verbalizzante  
Drssa Angela Aufiero



Il Presidente  
Avv. Andrea Latassa

